PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE

La contestazione sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio è eccezione in senso stretto oppure mera difesa?

di **Stefano Nicita**

Cass. Civ. Sez. VI, 13 febbraio 2015, n. 2977 (ord.)

Scarica l'ordinanza

Processo civile - Eccezione in senso stretto - Legittimazione ad agire - Titolarità del diritto
(c.p.c. artt. 100, 112, 167, 345, 374, c.p.c. artt. 1223, 1330, 1362, 2697) **Sezioni Unite**

[1] *A differenza di quel che si ritiene generalmente in tema di legittimazione ad agire, la contestazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio non è eccezione in senso stretto, ma mera difesa.*

Le Sezioni Unite si pronuncino ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c. ravvisando l'opportunità che le Sezioni Unite si pronuncino ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c.

Nel gennaio 2013 la Corte d'Appello di Firenze in un giudizio di risarcimento danni in primo grado, rigetta la domanda dell'appellato che lamentava di essere stato danneggiato.

Il soccombente in appello ricorre per Cassazione contestando tra l'altro la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 112, 167, 345 c.p.c. in quanto la Corte fiorentina sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione, avendo ritenuto che la contestazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, attiene alla legittimazione passiva (o meglio, alla titolarità del diritto sostanziale) e non rientrando nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 c.p.c.

Nel ricorso viene contestato l'assunto della Corte fiorentina secondo cui la mancanza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, costituisce una eccezione in senso stretto, in quanto sollevata solo in appello dal convenuto, contumace in primo grado e di estranea, in quanto sollevata

[1] La Corte di Cassazione rilevata l'esistenza di una situazione di contrasto giurisprudenziale pronunciandosi ai sensi dell'art. 374 c.p.c. ritiene valutare l'opportunità che le Sezioni Unite si

[1] Nei termini in cui chiaramente si pone il problema è dunque quello di distinguere in concreto tra difese e eccezioni, ma anche di individuare quali siano le eccezioni in senso stretto e quelle che non rientrano nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 c.p.c.

Il "non contestare" nei termini previsti dagli artt. 167 e 345 c.p.c. un fatto necessario ma non costitutivo del diritto, già allegato (e provato?) da controparte.

In definitiva l'ordinanza in oggetto, implicitamente, si pone il problema di chiarire se sarebbe processo civile, 1, Bologna, 2011, 479 e ss.; TARUFFO, *La semplice verità*, Bari, 2009, 115 ss.).

L'impostazione tradizionale del problema sembra tuttavia alterata dall'attuale primo comma qualificare la questione come eccezione in senso proprio o come mera difesa.

Spetta, ora, alle Sezioni Unite dirimere il contrasto.